

VERBALE DI ESITO DELLA CONCERTAZIONE

Oggetto : regolamento concernente l'orario di lavoro della dirigenza medica

SI PREMETTE CHE :

- La Direzione Aziendale ha effettuato incontri tecnici con i rappresentanti delle OO.SS. mediche aziendali nella quale è stata avviata la discussione sul regolamento dell'orario di lavoro;
- in data 12/12/2008 è stata inviata alle OO.SS. mediche la bozza di regolamento di cui all'oggetto;
- nella riunione del 16/12/2008 è stato sviluppato un approfondito confronto nel quale sono emerse le seguenti posizioni:
 - ✓ viene chiesto da tutte le OO.SS di aggiungere all'art 3 comma 1 il seguente capoverso **Sarà cura dell'Azienda che tale flessibilità si ispiri ai principi esplicitati nel dlgs 66/2003 con particolare riferimento al lavoro notturno.**
 - ✓ viene chiesto da tutte le OO.SS di spostare all'art 3 comma 1 la frase **La presenza in servizio dei dirigenti medici è rilevata con gli ordinari strumenti automatici** al termine del comma 1 stesso aggiungendo dirigenti medici del SSN e universitario.
 - ✓ ANAAO ASSOMED chiede che venga eliminata la frase **in relazione alle esigenze aziendali** al penultimo capoverso dell'art 3 comma 6.
 - ✓ ANAAO ASSOMED chiede che all'art 5 comma 4 venga aggiunto richiamo alla legge 66/2003; la Direzione Aziendale propone di inserire prima dell'ultima frase il seguente capoverso: **in attesa delle linee guida regionali, allo scopo di garantire quanto previsto dall'art 7 comma 3 del CCNL vigente, in caso di chiamata in reperibilità in orario notturno (dalle ore 24.00 alle ore 05.00), il responsabile di struttura dovrà garantire un periodo di riposo coerente con l'attività effettuata ed il tempo impiegato. L'Azienda s'impegna a vigilare sul rispetto di quanto previsto dal presente comma.**
 - ✓ CIMO ASMD chiede di aggiungere nell'ultima frase dello stesso comma **comprese le ore di straordinario**
 - ✓ La Delegazione Trattante di parte pubblica concorda di inserire nella bozza di regolamento di cui all'oggetto le integrazioni e le modifiche sopra riportate

Le parti prendono altresì atto che con la formulazione riportata nell'art 5 comma 4 del regolamento, come sopra integrata, si è conclusa la contrattazione integrativa prevista all'art 7 del CCNL del 17/10/08

Si prende atto che ai citati incontri hanno partecipato, i rappresentanti sindacali dei docenti universitari;

RILEVATO infine che nell'odierno incontro la Direzione ha fatto presente che, essendo esaurita la discussione sull'argomento, la fase di concertazione è da considerarsi conclusa e che il testo del regolamento integrato con le osservazioni sopra riportate, verrà adottato dall'azienda;

PRESO ATTO pertanto che le OO.SS. firmatarie del CCNL condividono la proposta aziendale di regolamento allegata al presente verbale

CONSIDERATO che le linee procedurali espresse nel regolamento allegato saranno adottate dall'Azienda con delibera dell'A.O.U.P.;







LE PARTI PRENDONO ATTO DELL'ESITO POSITIVO DELLA CONCERTAZIONE

Pisa il 16/12/08

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Il Direttore di Staff

Per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL

| | |
|-------------------------|--|
| ANAAO-ASSOMED |  |
| UIL FPL AREA MEDICI |  |
| CGIL FP MEDICI |  |
| ADRUP-CNU |  |
| CIMO ASMD COM. A.O.U.P. |  |
| ISPIR |  |

VERBALE DI CONCERTAZIONE AL CCNL 17/10/08



DIRIGENZA MEDICA

Segreteria Provinciale

Via Barattularia

tel. 050 992208 - 050 506197

56100 PISA

telefax 050 506183

URL: www.uilfpl.org

E-mail: pisa@uilfpl.org

Pisa, 16.12.2008

Oggetto: regolamento dell'AOUP sull'orario di lavoro della Dirigenza Medica.
Dichiarazione a verbale.

Questa O.S. pur esprimendo parere favorevole al regolamento in oggetto rileva come fatto negativo il rifiuto categorico della Direzione Aziendale di allegare al regolamento una tabella, proposta dalle OO.SS. Mediche, contenente semplicemente il calcolo delle ore di impegno annuo che ciascun Dirigente Medico deve all'Azienda sulla base del vigente contratto.

Non a caso l'ultimo CCNL ha confermato per i Dirigenti Medici (ex 1° livello) un debito orario di 38 ore.

La UIL FPL Dirigenza Medica sottolinea che la Direzione Aziendale e i Direttori di U.O. sono tenuti a programmare la normale turnazione dei dipendenti assegnati all'interno dell'orario settimanale ed annuale previsto dalla normativa.

Eventuali attività aggiuntive proposte, remunerate con appositi fondi, sono subordinate alla volontaria partecipazione del personale interessato.

Dr. Fabrizio Marcella



REGOLAMENTO dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA sull'orario di lavoro dirigenza medica

ART.1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'orario di lavoro della dirigenza medica del SSN, a tempo determinato e tempo indeterminato, e universitaria dell'A.O.U.P.

2. Non rientra nel presente regolamento l'orario reso per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia la cui rilevazione è soggetta alla disciplina vigente in A.O.U.P.

ART.2 ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

1. Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni e per orario di servizio il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare l'ottimale funzionamento delle strutture dell'A.O.U.P., nonché l'erogazione dei servizi all'utenza.

ART. 3 ORARIO DI LAVORO

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Sarà cura dell'Azienda che tale flessibilità si ispiri ai principi esplicitati nel D.Lgs 66/03 con particolare riferimento al lavoro notturno.

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 03/11/2005 dell'Area della Dirigenza Medica, l'orario di lavoro dei dirigenti medici è stabilito in 38 ore settimanali, salvo quanto previsto dall'art. 15 del medesimo CCNL, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

Per quanto riguarda il personale universitario si fa riferimento allo specifico accordo aziendale stipulato in materia di debito orario assistenziale. La presenza in servizio dei dirigenti medici del SSN e universitari è rilevata con gli ordinari strumenti automatici.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 03/11/2005, nello svolgimento dell'orario di lavoro quattro ore settimanali sono dedicate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del CCNL del 03/11/2005, 30 minuti settimanali delle 4 ore specificate nel comma precedente, per un totale massimo di 26 ore annue, possono essere utilizzate per il raggiungimento di obiettivi assistenziali. Questo utilizzo potrà avvenire solo se previsto come fabbisogno dall'Azienda secondo le procedure di budget.

4. Alle 38 ore settimanali possono aggiungersi ulteriori ore, determinate da accordi specifici. L'adesione all'orario aggiuntivo può avvenire solo su base volontaria. L'orario per svolgere attività aggiuntive, una volta svolto l'orario istituzionale, è quello riconducibile agli istituti contrattuali previsti dagli artt.:

- 14, comma 1 del CCNL 3/11/05: impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto
- 55, comma 2 del CCNL 8/06/00 e 14, comma 6 del CCNL 3/11/05;
- 18 del CCNL 3/11/05;
- specifici progetti definiti e finanziati dalla Regione per i quali è richiesto un impegno orario aggiuntivo;

5. L'orario di lavoro dei singoli dirigenti, di cui all'art. 14 del CCNL del 03/11/2005, in base alle esigenze della struttura cui sono preposti i medesimi ed all'espletamento dell'incarico affidato, è articolato in modo flessibile su 5 o 6 giorni lavorativi nell'arco della settimana

6. I direttori di Struttura Complessa, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 03/11/2005, sono tenuti a rilevare la loro presenza in servizio secondo gli ordinari strumenti automatici, ed a comunicare e documentare eventuali loro assenze.

I direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

Sono esclusi dall'attività di guardia e di reperibilità sostitutiva, mentre il servizio di reperibilità integrativa è, di norma, di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.

Se nello svolgimento della reperibilità integrativa verrà effettuata attività oraria questa determinerà un riconoscimento orario equivalente, con esclusione del pagamento dello straordinario.

ART. 4 DEBITO ORARIO

1. A norma del CCNL vigente il debito orario contrattuale è pari a 38 ore settimanali.

2. In applicazione agli artt. 29 comma 5 e 39 comma 7 del CCNL stipulato in data 10/2/2004, Integrativo del CCNL 8/6/2000 dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria, i dirigenti medici esposti a rischio radiologico e i dirigenti medici anestesisti hanno diritto rispettivamente di 15 e 8 giorni di ferie da fruirsi in un'unica soluzione nell'arco dell'anno solare di riferimento

ART. 5 TURNI DI SERVIZIO

1. Il direttore di struttura ha la responsabilità gestionale di definire il modello organizzativo e l'articolazione dei turni, programmando la presenza del personale medico secondo i principi di cui al presente regolamento e alla normativa contrattuale vigente, anche utilizzando piani di servizio settimanali.

Tale piano, nel totale rispetto della flessibilità oraria, deve comunque garantire l'attività e l'impegno della struttura, assicurando la presenza del personale medico, sia dipendente del SSR che dell'Università. A tal proposito si fa riferimento al debito orario assistenziale come stabilito dall'art. 4 del presente regolamento ed al debito orario assistenziale sancito dall'accordo aziendale sull'impegno assistenziale del personale medico universitario, che dovrà essere oggetto di programmazione da inviare trimestralmente alla Direzione Sanitaria.

2. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 14 comma 6 del CCNL 3/11/05 - rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione dell'istituto previsto all'art. 55 del co. 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali emanate ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. g) del CCNL del 3/11/05 che dispongono:

- la preventiva razionalizzazione della rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- la richiesta deve partire dall'Azienda ed è attivabile solo dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti retributivi contrattuali;
- deve essere definito un tetto massimo delle guardie che possono essere remunerate con tariffa libero professionale, non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna, pari a 12 ore, è fissata in € 480,00 lordi.

Dell'applicazione dell'istituto l'Azienda fornisce informazioni alle OO.SS. sindacali.

3. Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del CCNL del 03/11/2005 l'articolazione della presenza in servizio dei dirigenti medici deve garantire la copertura delle 12 ore di servizio diurno dei giorni feriali. Ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 03/11/2005 nelle ore notturne e nei giorni festivi la presenza in servizio, secondo le indicazioni aziendali, è garantita tramite turni di guardia a livello di U.O., di più UU.OO., di dipartimento o interdipartimentali.

4. La presenza in servizio di norma non deve superare le 12 ore continuative; al termine di un servizio di 12 ore il Dirigente ha diritto ad un riposo compensativo di almeno 12 ore, in seguito ad un servizio diurno, e di almeno 24 ore, in seguito ad un servizio notturno, anche se svolto in attività aggiuntiva ai sensi dell'art. 18 del CCNL 03/11/2005. Non potrà essere, di norma, programmato un turno di servizio nel pomeriggio precedente il servizio notturno, né un turno di servizio nelle 24 ore successive al termine del servizio notturno

Non verrà tenuto conto dell'effettuazione di turni non conformi all'organizzazione di cui sopra, se non adeguatamente motivati. In attesa dell'emanazione delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 5, comma 1 lettera K) del CCNL del 17/10/08, allo scopo di garantire ai dirigenti, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del citato CCNL, una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine, in caso di chiamata in reperibilità in orario notturno (dalle ore 24 alle ore 5) il responsabile della struttura dovrà garantire un periodo di riposo coerente con l'attività effettuata e il tempo impiegato.

L'Azienda si impegna a vigilare sul rispetto di quanto previsto nel presente comma.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario.

5. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta del dirigente, da effettuarsi entro 30 giorni - dà titolo ad un equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.

6. Il dirigente medico Direttore di Struttura è responsabile della programmazione e della gestione delle presenze in servizio e dei turni di guardia, come stabilito nei precedenti commi, dei dirigenti medici operanti nella Struttura diretta dal medesimo, nell'ambito dell'efficiente gestione delle risorse a lui assegnate per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali.

Con cadenza mensile vengono trasmessi al Direttore di Struttura i reports dell'orario del personale dirigente della struttura per il monitoraggio delle presenze e al direttore di dipartimento i reports mensili dell'orario reso dai direttori delle strutture afferenti al dipartimento.

7. All'interno della Struttura, al fine di un'ordinata programmazione dell'attività del personale medico, i Direttori organizzano il servizio e i turni di guardia e di pronta disponibilità individuando, nell'arco delle 12 ore diurne, i dirigenti preposti alle attività ordinarie e d'urgenza. La pronta disponibilità è organizzata sulla base del piano annuale di pronta disponibilità preventivamente autorizzato dalla Direzione Sanitaria. Di norma l'attività ordinaria non deve interferire con l'attività d'urgenza. L'attività di guardia e di pronta disponibilità è equamente distribuita fra tutti i medici, ospedalieri ed universitari, che compongono l'équipe, escluso il responsabile. Sono esentati dai turni di guardia a norma del vigente contratto, i Dirigenti Medici per i quali vigono le disposizioni relative alla tutela della maternità e su certificazione di inabilità temporanea o permanente a tale servizio del Medico Competente. Il Direttore di DAI è responsabile dell'organizzazione dei turni di guardia e delle pronte disponibilità del dipartimento.

8. L'Azienda si impegna a monitorare periodicamente la durata oraria delle prestazioni lavorative rese dai dirigenti onde verificare il rispetto di condizioni di lavoro finalizzate ad una protezione appropriata ed al pieno recupero delle energie psico-fisiche. Le OO.SS. della Dirigenza Medica saranno tenute informate, con cadenza trimestrale, sull'andamento di tali rilevazioni.

ART. 6 MAGGIORE ORARIO

1. I volumi prestazionali, richiesti all'équipe, sono negoziati in sede di budget.

2. Eventuali situazioni non previste in sede di budget, per esempio carenze organiche o modifiche organizzative, daranno luogo ad una revisione della programmazione di budget della struttura.

3. Eventuali eccedenze di orario rese in correlazione con prestazioni di carattere eccezionale e rispondenti ad effettive esigenze di servizio imprevedibili e non programmabili, devono essere autorizzate, di norma preventivamente, dalla Direzione Sanitaria su proposta del direttore di struttura. Tali eccedenze orarie, subordinatamente alla verifica e alla necessaria autorizzazione, dovranno essere smaltite, in via preferenziale, con il recupero orario e, in via eccezionale, con il pagamento dello straordinario.

In caso di accertata incapienza del fondo, sarà consentito solo il recupero.

4. Il maggior orario mensile, prestato al di fuori dei turni di pronta disponibilità, viene contabilizzato in automatico, e trasferito nei reports mensili trasmessi al Direttore di Struttura al fine di essere controllato e, se del caso, autorizzato secondo le modalità e gli effetti dei commi precedenti.

ART. 7 MINORE ORARIO

1. L'inosservanza dell'orario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 03/11/05, costituisce un'inadempienza contrattuale.

2. I Direttori di Struttura devono verificare il corretto adempimento del turno di lavoro programmato e attivare tutte le misure idonee per evitare minori orari.

3. In caso di debito orario il dirigente sarà invitato a presentare un piano di recupero soggetto ad approvazione da parte della Direzione Aziendale.

ART. 8 PAUSA

1. Al fine di garantire il recupero delle energie psico-fisiche, dopo 8 ore consecutive di lavoro, è fissata, di norma, una pausa di 30 minuti, fatte salve le eccezioni sotto citate.

2. I Dirigenti medici sono tenuti a timbrare l'interruzione dal servizio prima di accedere alla mensa o di usufruire di servizi alternativi alla mensa ad eccezione di coloro che sono in turno di guardia festiva e notturna.

Qualora ciò non avvenga, si procederà d'ufficio alla contabilizzazione dell'intervallo della pausa pari a 30 minuti.

ART. 9 RILEVAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

1. La rilevazione dell'orario di lavoro è automatizzata e avviene utilizzando l'apposito tesserino magnetico in dotazione a tutto il personale.
2. Il tesserino magnetico non è cedibile per alcun motivo

ART.10 MANCATE TIMBRATURE

1. In caso di presenza in servizio senza tesserino o in caso di mancanza o non funzionamento dell'orologio marcatempo, il Dirigente medico è tenuto a trasmettere per iscritto l'orario di servizio effettuato al Settore Rilevazione Presenze nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese successivo alla consegna del report delle timbrature all'interessato. Detta comunicazione dovrà essere siglata per presa visione dal Direttore della Struttura di appartenenza.

ART. 11 FERIE

1. Le ferie sono irrinunciabili, non riducibili in ragione di assenza per malattia e non possono essere monetizzate durante il rapporto d'impiego.
2. Le ferie devono essere programmate dal Dirigente, nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Azienda e della Struttura di appartenenza e comunicate anticipatamente e formalmente dal Dirigente al Direttore di Struttura di appartenenza e al Settore Rilevazione Presenze.
3. Il diniego di fruizione delle ferie, con indicazione dei motivi, è immediatamente trasmesso dal direttore della struttura di appartenenza del dirigente, al settore rilevazione presenze.
3. I giorni di ferie annualmente spettanti sono quelli previsti dal CCNL
4. In caso di periodo di servizio inferiore all'anno solare il computo delle ferie sarà proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato, contando come mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni
5. Le ferie devono essere godute entro l'anno solare; in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie entro l'anno, dovranno essere fruiti, di norma, entro il 1° semestre dell'anno successivo
6. Tale principio non è applicabile ai giorni di congedo ordinario aggiuntivo (15/8giorni), per i lavoratori ammessi ai benefici del rischio radiologico o anestesiologicalo, che devono essere fruiti nell'anno solare di riferimento in un'unica soluzione

ART. 12 ASSENZE PER MALATTIA

1. Il Dirigente che non può presentarsi in servizio per malattia deve darne tempestiva comunicazione al Direttore di Struttura di appartenenza, in modo da permettere la riorganizzazione dell'attività lavorativa. Detta comunicazione deve, comunque, essere effettuata entro e non oltre l'inizio dell'orario di lavoro.
2. Il certificato medico dell'assenza è necessario anche per assenze di un solo giorno e deve essere recapitato, in originale, all'Ufficio Protocollo per il successivo inoltro al Settore di competenza, entro 3 giorni, a mezzo posta con raccomandata r.r. o con consegna manuale.
3. La malattia decorre dal primo giorno indicato sul certificato medico. In caso di continuazione di malattia il Dirigente deve darne tempestiva comunicazione al Direttore di Struttura e trasmettere il certificato nei termini sopra indicati.
4. Si ricorda che, a norma di legge, il Dirigente è obbligato a rimanere al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge. In caso di assenza al controllo medico-fiscale troverà applicazione l'art. 5 della L. 638/83 con l'eventuale applicazione della prevista decadenza dal trattamento economico ove non venissero accolte le giustificazioni richieste.
5. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di tre giorni o hanno dato luogo a ricovero ospedaliero. La documentazione comprovante lo stato di malattia deve essere trasmessa, secondo le modalità indicate nel comma 2, al Settore Rilevazione Presenze entro 72 ore dall'inizio della malattia con indicazione della dimora del dipendente; il Settore Rilevazione Presenze provvederà a dare comunicazione della sospensione delle ferie al Direttore di Struttura.
6. Relativamente alle assenze per patologie gravi si rinvia alla normativa vigente in materia

ART. 13 ALTRI PERMESSI ED ASSENZE

1. Nei casi di fruizione di permessi ed assenze, quali ad esempio

- a) aspettativa per esigenze personali o di famiglia;
- b) aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- c) aspettativa per motivi di studio;
- d) aspettativa per permanenza all'estero del coniuge;
- e) tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche;
- f) tutela dei dirigenti portatori di handicap;
- g) congedi per eventi e cause particolari di cui alla L. 53/2000;
- h) congedi dei genitori;
- i) congedi per la formazione e l'aggiornamento;
- j) congedi e permessi sindacali;
- k) nonché per tutte le altre fattispecie previste dalla normativa vigente;

il debito orario dei dirigenti interessati è decurtato giornalmente e/o settimanalmente, ovvero per periodo diverso, secondo le specifiche norme legislative, regolamentari e contrattuali che le disciplinano.

ART. 14 NORMA FINALE

1. Il presente regolamento, sarà oggetto di integrazione, su richiesta dell'Azienda o delle OO.SS., in caso di entrata in vigore di normative, accordi regionali o variazioni organizzative aziendali che modifichino le disposizioni ivi contenute

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa e alle regole contrattuali vigenti.